

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2985

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ARIOSTO

Annunziata il 25 ottobre 1952

Modifica alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria C2

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti agevolazioni accordate con la legge 21 maggio 1952, n. 477, con la riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e la determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare, nonché la persistente svalutazione dei puri redditi di lavoro, appena sufficienti, nella maggioranza dei casi, a fronteggiare i più elementari bisogni della vita, hanno determinato una legittima agitazione dei lavoratori, i quali dall'applicazione dei nuovi e ferrei meccanismi tributari hanno visto ridotti i modestissimi proventi che, d'altra parte, hanno subito, in molti casi, le conseguenze del contrarsi del ritmo e delle occasioni di lavoro e risentito più direttamente che non tutte le altre categorie di reddituari, quelle dell'inasprimento dei tributi che colpiscono i generi indispensabili alla vita.

Questa situazione non può ulteriormente essere ignorata dagli ordinatori di un sistema tributario che, mentre imperversa sulle categorie più povere e più bisognose sol perché sono perfettamente identificabili i loro modestissimi redditi, sfiora appena e non trova sufficienti mezzi per identificare e falciare i

sopra profitti degli speculatori di ogni genere. Si impone, dunque, un primo provvedimento anche se di lieve portata, ma che deve costituire un precedente ai fini della revisione del sistema di imposizione sui puri redditi di lavoro.

Trattasi intanto di elevare i limiti di redditi da esentare ai fini dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile, da 240.000 a 480.000 lire ragguagliate ad un anno e ciò a decorrere dal 1° gennaio 1953.

Nel 3° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892, si introduce il criterio, agli effetti della valutazione del minimo imponibile, della cumulabilità degli altri redditi di diversa natura, che risultassero a carico del lavoratore subordinato. Per quanto ciò contrasti evidentemente con il carattere e la natura dell'imposta di ricchezza mobile sul reddito di lavoro, estendendo a questa imposta un concetto proprio della complementare, tuttavia si ritiene dover mantenere la formula adottata dal predetto comma, in considerazione anche del fatto che i lavoratori di cui trattasi sono nella quasi totalità sprovvisti di tali redditi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I redditi di categoria *C-2* sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari dello stesso contribuente, non superino le 480.000 lire ragguagliate ad anno.

Se i redditi stessi superino il detto limite, l'ammontare eccedente è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con le aliquote seguenti:

4 per cento sul reddito eccedente le 480.000 lire fino a 1.200.000 lire ragguagliate ad anno;

8 per cento sulla parte di reddito che superi 1.200.000 lire ragguagliate ad un anno.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.